



Società Italiana di Diritto Internazionale e di  
Diritto dell'Unione Europea

Segreteria SIDI

c/o ISGI Cnr, Via dei Taurini, 19

00185 ROMA ITALIA

Tel 39 06 49937673 fax 39 06 44340025

www.sidi-isil.it

info@sidi-isil.it

## **TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it )

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

### **Informazioni generali**

Nome: Luca

Cognome: Aglitti

Indirizzo e-mail: luca.aglitti@uniroma1.it

Indirizzo: Contrada Monticchio snc – 03010 Piglio (Fr)

### **Informazioni sulla tesi**

Titolo della tesi di dottorato: La responsabilità civile derivante dalla violazione dei diritti della personalità commessa su Internet

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXX ciclo - 2014

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):  
Sapienza – Università di Roma

Tutor della tesi di dottorato: Prof. Angelo Davì

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca): ottobre 2017

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

## ABSTRACT

Nell'ultimo decennio si è assistito allo sviluppo incessante di un mezzo di comunicazione ormai diventato imprescindibile per chiunque, Internet. Per mezzo di esso, con un semplice *click*, è possibile svolgere le più disparate attività, dal leggere un quotidiano a controllare il proprio conto corrente, dal comunicare con persone all'altro capo del mondo ad acquistare biglietti per un evento sportivo. Tale progresso non riguarda soltanto l'incremento delle varie attività che possono svolgersi in rete, ma anche le modalità di utilizzo. Se infatti fino ai primi anni 2000 la connessione al *web* era possibile soltanto con un *server* fisso a casa o in ufficio, oggi con la diffusione di dispositivi portatili come *tablets* e *smartphones* è possibile connettersi praticamente in qualsiasi luogo.

Talune caratteristiche peculiari di Internet, come l'ubiquità e l'immediatezza della diffusione di dati in tutto il mondo, se da un lato sono positive in funzione dell'utilizzo della Rete stessa, dall'altro introducono in materia di illeciti extracontrattuali dei problemi fino ad ora mai affrontati dal diritto internazionale privato. Come noto, il criterio di collegamento generalmente previsto per queste fattispecie è quello del *locus commissi delicti* il quale, nei cosiddetti illeciti complessi o a distanza, può individuarsi tanto nel luogo di commissione del fatto, quanto in quello di materializzazione del danno. In questo senso, infatti, si esprime l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE introdotta con il famoso caso *Mines de potasse d'Alsace*, nel quale si enuncia il cd. principio dell'ubiquità dell'illecito. Ma come si può individuare il luogo dell'illecito se questo viene commesso in un "non luogo"? Come trovare dei collegamenti con la spazialità reale se l'illecito è commesso con un mezzo virtuale?

Questi problemi emergono anche nei casi di violazione dei diritti della personalità. In materia di giurisdizione, nell'ambito di applicazione del Regolamento Ue n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I-bis), tali fattispecie sono regolate dall'art. 7 par. 2, il quale conferma il principio del *locus commissi delicti*, così come interpretato dalla Corte di giustizia. Nel famoso caso *Shevill*, pronunciandosi in tema di diffamazione commessa a mezzo stampa, oltre a stabilire che il foro nel quale la vittima può ottenere l'intero risarcimento dei danni subiti è costituito dal luogo dell'illecito, ovvero il luogo di stabilimento dell'editore, la Corte aveva introdotto il cosiddetto principio del mosaico. Secondo tale principio, il danneggiato poteva rivolgersi al giudice di ogni luogo in cui avesse subito un danno, con la limitazione di poter ottenere soltanto il risarcimento dei danni ivi subiti.

Questa soluzione non può essere applicata *tout court* ai casi di violazione dei diritti della personalità commessa su Internet, in quanto stampa e *web* hanno delle caratteristiche tali da impedirne l'analogia. Per questo motivo, nel caso *eDate Advertising*, la Corte ha apportato dei correttivi alla precedente decisione e in particolare ha introdotto il cd. "centro di interessi della vittima" come nuovo e ulteriore criterio di giurisdizione idoneo a indicare il foro nel quale il presunto danneggiato può ottenere l'intero risarcimento dei danni subiti. L'accoglimento di questo criterio ha permesso il riequilibrio delle posizioni processuali delle parti in causa. Tuttavia, tale decisione presenta delle evidenti criticità, come la conferma del principio del mosaico sotto forma di principio di accessibilità. Inoltre, essa lascia alcune questioni irrisolte, cui la dottrina dovrà trovare soluzione; una su tutte: la definizione di "centro di interessi della vittima".

Per quanto riguarda la legge applicabile alle violazioni dei diritti della personalità commesse su Internet, la situazione è ancor più complicata. Come noto, infatti, il Regolamento Ce n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. Roma II) esclude dal proprio campo di applicazione gli illeciti derivanti dalla violazione dei diritti della personalità, compresa la diffamazione. Di conseguenza, al momento non vi è una disciplina dell'Unione europea in materia; pertanto dovranno applicarsi le leggi nazionali di ogni Stato (in Italia l'art. 62 della legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema di diritto internazionale privato), con evidente detrimento dell'armonia internazionale delle soluzioni.

La lacuna si colmerebbe qualora la proposta di modifica del reg. Ce n. 864/2007, che prevede l'introduzione dell'art. 5 *bis* in materia di legge applicabile alla violazione dei diritti della personalità, trovasse accoglimento. Tuttavia, numerosi sono i problemi interpretativi che sorgono rispetto alla disposizione.

Lo scopo del lavoro consiste nell'analizzare le soluzioni adottate dalla CGUE nel caso *eDate Advertising*, evidenziandone le eventuali criticità nell'applicazione pratica, nonché quello di fornire un'interpretazione dell'art. 62 della legge n. 218/1995 adatta alle fattispecie oggetto della tesi.